

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e le elezioni delle cariche sociali di Sodalitas, da ora in avanti denominata Mutua.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 – Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno. In alternativa il Consiglio di Amministrazione può mettere a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet e via posta elettronica la medesima informativa dandone preventivo avviso ai soci.
3. L'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato.
4. Ciascun socio può prendere visione ed ottenere estratti a proprie spese, di tutta la documentazione depositata obbligatoriamente presso la sede sociale. Del deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 – Luogo e tempo dell'adunanza

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 – Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione comprensivo di eventuali allegati, è comunicato agli associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea, mediante pubblicazione su uno o più quotidiani locali a significativa diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Mutua.
2. L'avviso di convocazione potrà inoltre essere trasmesso a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'ultimo indirizzo o recapito comunicato, mediante mezzi che consentano di ottenere prova di ricezione da parte dei destinatari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi mani, posta, fax, email.
3. L'avviso di convocazione può essere altresì affisso in modo visibile nella sede sociale della Mutua.

CAPO III – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 – Legittimazione all'intervento in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea tutti gli Associati iscritti, alla data dell'adunanza assembleare, sul Libro degli Associati della Mutua; e hanno diritto di voto, in nome proprio o per delega, gli Associati che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci e sono in regola con i versamenti dei contributi sociali.
2. Può intervenire altresì un rappresentante degli Enti, Organizzazioni ed Organismi cui la Mutua aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 6 – Verifica degli intervenuti

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche mediante il supporto del personale della Mutua, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Mutua, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

È altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salvo che per la registrazione della discussione assembleare, per facilitare la verbalizzazione ai sensi del terzo comma dell'art. 9 o per espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 7 – Presidente dell'assemblea

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 20 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 8 – Verifica del quorum costitutivo

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la scheda di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 9 – Apertura dei lavori

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione palese, il segretario, se diverso dal notaio indicato dallo stesso presidente, e gli scrutatori in numero adeguato agli intervenuti.
2. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
3. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna oppure al termine della discussione di tutte o alcune materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO IV – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 10 – Illustrazione delle materie da trattare

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. Il presidente può porre dei limiti di durata alle singole illustrazioni.

Articolo 11 – Discussione

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Prima della scadenza del termine, stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO V – VOTAZIONI ASSEMBLEARI SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12 – Operazioni preparatorie

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 7.

Articolo 13 – Organizzazione della votazione

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 14 – Candidature

1. Ai sensi dell'art.21 dello statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui due eletti su lista presentata dai soci sostenitori, scelti in ogni caso tra i soci ordinari.
2. Tenuto conto di tale designazione, il Consiglio di Amministrazione uscente completa la lista con le altre tre candidature e quella dell'organo monocratico.
3. Ogni socio ordinario, avendo i relativi requisiti, ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o sindaco per le cariche le cui candidature non siano riservate ai soci sostenitori o anche a queste in caso di inerzia dei soci sostenitori.
4. Nell'assemblea convocata per il rinnovo o integrazione delle cariche sociali i candidati non possono essere nominati scrutatori e non possono essere delegati in rappresentanza di altri soci.
5. La votazione per l'elezione delle cariche sociali si svolge, con le seguenti modalità:
 - a. i nominativi dei candidati alla carica di amministratore sono indicati in un unico elenco distinto da quello dei candidati designati dai soci sostenitori con indicazione separata del nominativo del candidato alla carica di sindaco.
 - b. non è ammessa la candidatura contemporanea alla carica di amministratore e sindaco;
6. Le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione e quelle presentate dai soci aventi diritto devono essere presentate, per iscritto, presso la sede sociale a partire dal decimo giorno e fino alle ore 16 del quinto giorno lavorativo antecedente la prima convocazione dell'assemblea.
7. I soci hanno diritto di prendere visione degli elenchi dei candidati di cui ai punti a) e b) del comma 5 del presente articolo.

Articolo 15 - Modalità di votazione

1. La votazione per le cariche sociali avviene a mezzo di scheda segreta. Tutte le schede devono essere vidimate da almeno due scrutatori. Se il numero dei candidati è pari al numero dei componenti degli organi da eleggere, si potrà procedere con voto palese, su proposta del Presidente e con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
2. I candidati presenti negli elenchi saranno esposti nelle schede in ordine cronologico di presentazione della candidatura, iniziando dalle candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di presentazioni di candidature contemporanee, si rispetterà l'ordine alfabetico (cognome, nome) e in caso di omonimia si esporrà per primo il più anziano d'età.
3. Ogni socio potrà esprimere, all'interno degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo precedente, al massimo tante preferenze quante sono le cariche da eleggere.
4. Il voto va espresso all'interno dell'elenco mediante apposizione di un qualunque segno sul nome del candidato o nell'apposita casella. Se il numero di candidati per singolo elenco è pari a quello delle cariche da eleggere si potrà votare in blocco per quelle cariche apponendo un qualunque segno su un'apposita casella o dentro il riquadro contenente i nomi dei candidati.

Articolo 16 - Nullità del voto e della scheda

1. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante, compreso il caso di un numero di preferenze superiore a quello consentito.
2. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento.

Articolo 17 – Proclamazione e accettazione della carica

1. Risultano eletti amministratori o componente dell'Organo di Controllo coloro, che all'interno di ciascun elenco di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 14 hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, avuto riguardo al numero di cariche da eleggere per singolo elenco.
2. In caso di parità risulta eletto il più anziano d'età.
3. I candidati proclamati eletti, che non siano presenti e accettanti al momento della proclamazione, sono considerati decaduti se non accettano la carica entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.

Articolo 19 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea soci.